



TRIBUNALE DI TREVISO

ESTRATTO DELLA SENTENZA 5 AGOSTO 2019 – CAUSA DI DIRITTO BANCARIO

L'onere della prova dell'esistenza dell'asserita cofideiussione prestata dalla [Opponente] grava sull'[Opposto], il quale mantiene la veste di attore sostanziale: «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto» (cfr. Cass. Civ., sez. II, 7 giugno 2013 n. 14444).

L'opposto ha dimostrato unicamente di aver prestato una fideiussione a favore della Garantita, ma per quanto riguarda l'analoga fideiussione che avrebbe assunto la [Opponente] ha depositato in atti solo la lettera di [Banca](cfr. doc. 3 allegato al ricorso per ingiunzione n. [omissis] R.G.), che non ha una sicura valenza probatoria in merito all'asserita esistenza di analoga fideiussione della Opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 e 2729 cod. civ..

Quando la documentazione prodotta nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta l'opposto ha l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col procedimento monitorio.

L'opponente fin dall'atto di citazione ha contestato l'esistenza dell'asserita fideiussione e secondo la giurisprudenza le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 15169 del 23 giugno 2010).

Il richiamo dell'opposto all'istituto del disconoscimento, oltre a essere tardivo, è inconferente, essendo pacifico che alle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite (i.e. [Banca]) non si applichi la disciplina processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., né tantomeno possa applicarsi all'asserita esistenza della fideiussione, dal momento che tale asserita garanzia non è stata prodotta in giudizio.

L'opposto, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 ha chiesto che questo G.I. emetta un ordine «di esibire la fideiussione rilasciata in data [...] da [Opponente] in favore di [garantita]», ma tale istanza è stata disattesa in quanto inammissibile.

L'[opposto] non ha, infatti, impiegato l'ordinaria diligenza richiesta per assolvere l'onere probatorio su di lui gravante.

Risulta dagli atti di causa che l'[opposto] non abbia richiesto in via stragiudiziale la documentazione oggetto dell'istanza di esibizione né all'asserito

obbligato principale, [Garantita], né al creditore garantito Banca [omissis].

Non v'è alcuna prova in atti che l'opposto non abbia potuto ottenere dalla Banca i documenti di cui chiede l'ordine di esibizione, senza peraltro illustrare il requisito della indispensabilità dei medesimi, atteso il richiamo contenuto nell'art. 210 c.p.c. all'art. 118 c.p.c..

Con specifico riferimento all'istituto della fideiussione, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che «è anche del tutto ragionevole presumere che quest'ultimo, nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste del fideiussore per debiti altrui, assuma su di sé l'onere di acquisire direttamente dal debitore (anche) nel cui interesse la garanzia è prestata tutte quelle informazioni che la banca a quest'ultimo è tenuta a fornire» (v. Cass. civ. n. 23391/2007).

Nel caso di cofideiussione, come sostenuto dall'opposto, l'[Opposto] avrebbe certamente avuto diritto a chiedere la documentazione relativa al proprio asserito cofideiussore all'istituto bancario alla luce del collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel comune intento di garanzia, che caratterizza l'istituto della cofideiussione.

Inoltre, l'opposto avrebbe anche potuto proporre un'istanza ex art. 119 T.U.B. nei confronti di Banca [omissis].

La giurisprudenza ha rilevato che: «L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.» (così Cass. civ. Sez. I Ord., 28/05/2018, n. 13277).

In definitiva l'opposizione proposta da Opponente in proprio è fondata, mancando la prova scritta dell'asserita cofideiussione da lei prestata e quindi del credito azionato nei suoi confronti.